



## **COMUNE DI TIVOLI**

### **Provincia di Roma**

#### **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n° 12**

**Oggetto: IMU - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.**

---

L'anno **Duemilatredici** addì **05** del mese di **Novembre** dalle ore **19:30**, in Tivoli, nella Sede Municipale.

**Il Commissario Straordinario, dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, nominato con D.P.R. del Presidente della Repubblica in data 27.05.2013, con la partecipazione del Segretario Generale, dr. Pietro La Torre, ha adottato la presente deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale:**

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

##### **DATO ATTO:**

- che il giorno 11 Aprile 2013 si è insediato il Commissario Prefettizio a seguito di decreto del Prefetto di Roma di scioglimento degli Organi Ordinari del Comune di Tivoli;
- che, con D.P.R. in data 27/05/2013, la dr.ssa A. de Notaristefani di Vastogirardi veniva nominata quale Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, per la provvisoria gestione dell'Ente;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;

**VISTO**, altresì, l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**VISTO**, inoltre, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: "*disciplinare con*

*regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti” ;*

**VISTO** che l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012, come esplicitati dalla Risoluzione MEF N.5/DF del 28/03/2013, ha apportato significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria e nello specifico, il citato comma della Legge di Stabilità per l'anno 2013 ha previsto alla:

- *lett. a)* la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lettera h) del medesimo comma 380;
- *lett.f)* la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- *lett. g)* che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- *lett. i)* tra l'altro che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU riscontrato per l'anno 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1 marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;

**VISTO** che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** che l'art. 1 del D.L. 102/2013 recita “Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

**PRESO ATTO** che con deliberazione assunta dal commissario prefettizio n.1/2013 sono state rideterminate per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, in modo da assolvere le esigenze di Bilancio già rappresentate nella citata delibera, elevando l'aliquota ordinaria di base di 0,25% in più, per un totale della nuova aliquota di 1,01% (10,1 per mille) ed elevando l'aliquota agevolata per la prima abitazione di 0,1% in più, per un totale della nuova aliquota agevolata di 0,5 % (5 per mille);

#### **CONSIDERATO**

- che è necessario garantire il pareggio di bilancio 2013 conoscendo sin d'ora i dati economico finanziari maggiormente rilevanti;
- che è altresì necessario garantire i servizi essenziali ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali nonché le funzioni amministrative proprie dell'Ente Locale;

#### **ATTESO**

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- che l'art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con delibe razione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punt i percentuali;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

**RITENUTO**, pertanto, di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, in modo da assolvere le anzidette necessità di bilancio, elevando l'aliquota ordinaria di base di 0,05% in più, per un totale della nuova aliquota di 1,06% (10,6 per mille) relativamente agli immobili che non rientrano nella sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1 comma 1, del DL 54/2013 convertito in L. n. 85 del 18.07.2013:

- Abitazione principale e relative pertinenze (massimo n. 1 pertinenza per ogni immobile di cat. C/6-C/2-C/7) con esclusione degli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- Terreni agricoli;
- Fabbricati rurali strumentali;

**RITENUTO** inoltre necessario modificare il regolamento nelle seguenti parti:

- Modificare l'art. 20 punto 3, per mero errore materiale con il seguente punto 3 che lo sostituisce integralmente: "Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 16 comma 12", cioè nello specifico non si procederà al rimborso quando lo stesso è uguale o inferiore a €12,00 nell'anno di riferimento;
- Sostituire l'art. 10 comma 6 con il seguente: "le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della *ex* casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione *ex* art. 4, comma 12-*quinquies* del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obbl ighi tributari. In particolare, si precisa che l'IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della *ex* casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale". Tale modifica trova giustificazione anche dalla risoluzione 5/DF del Ministero dell'Economia e Finanze.

**DATO ATTO** che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

**DATO ATTO** che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area n. 2 – Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

## DELIBERA

1) **di determinare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) **per l'anno 2013**, così come di seguito riportato:

- **10,6 per mille** Aliquota ordinaria di base;
- **5,00 per mille** Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze;
- **2,00 per mille** Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale.

2) **di confermare** altresì le **detrazioni di base** previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011;

3) **di modificare** il regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti parti:

- Modificare l'art. 20 punto 3, per mero errore materiale con il seguente punto 3 che lo sostituisce integralmente: "Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 16 comma 12", cioè nello specifico non si procederà al rimborso quando lo stesso è uguale od inferiore ad €12,00 nell'anno di riferimento .
- Sostituire, recependo la risoluzione 5/DF del Ministero dell'economia e Finanze, l'art. 10 comma 6 con il seguente: "le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della *ex* casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione *ex* art. 4, comma 12-*quinquies* del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari. In particolare, si precisa che l'IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della *ex* casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

4) **di pubblicare** la presente deliberazione ed il regolamento sul sito istituzionale del comune di Tivoli in base a quanto disciplinato dal D.L. 102/2013 e di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto all'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

5) **di dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per la parte delle aliquote e gli adempimenti conseguenti;

6) **di dare atto** che per la parte relativa alla modifica della disposizione regolamentare, la presente deliberazione entra in vigore a seguito della pubblicazione del regolamento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line dell'Ente, sebbene con efficacia retroattiva dall'1/01/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi**

**Il Segretario Generale**  
**Dr. Pietro La Torre**

---

### **PUBBLICAZIONE**

Della deliberazione 12/2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì 21.11.2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**